

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: J. Bauerschmidt e K. Pavlaki, agenti)

Intervenienti a sostegno del ricorrente: Regno del Belgio (rappresentanti: C. Pochet, L. Van den Broeck e M. Jacobs, agenti), Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: M. Bulterman, M.H.S. Gijzen et J. Langer, agenti), Repubblica di Finlandia (rappresentante: M. Pere, agente), Regno di Svezia (rappresentanti: C. Meyer Seitz e R. Shabsavan Eriksson, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull'articolo 263 TFUE, il ricorrente chiede l'annullamento della decisione SGS 21/000067 del Consiglio dell'Unione europea, del 14 gennaio 2021, con la quale quest'ultimo gli ha negato l'accesso a taluni documenti, recanti il codice «WK», scambiati in seno ai gruppi di lavoro del Consiglio nell'ambito della procedura legislativa 2016/0107 (COD), aventi ad oggetto la modifica della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU 2013, L 182, pag. 19).

Dispositivo

- 1) La decisione SGS 21/000067 del Consiglio dell'Unione europea, del 14 gennaio 2021, è annullata.
- 2) Il Consiglio sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dal sig. Emilio De Capitani.
- 3) Il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia sopporteranno le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 206 del 31.5.2021.

Sentenza del Tribunale del 18 gennaio 2023 — Neratax / EUIPO — Intrum Hellas e a. (ELLO ERMOL, Ello creamy, ELLO, MORFAT Creamy e MORFAT)

(Causa T-528/21) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchi dell'Unione europea denominativi ELLO e MORFAT e figurativi ELLO ERMOL, Ello creamy e MORFAT Creamy – Motivo di nullità assoluta – Malafede – Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»]

(2023/C 94/36)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Neratax LTD (Nicosia, Cipro) (rappresentante: V. Katsavos, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: E. Markakis, agente)

Controinteressata, interveniente dinanzi al Tribunale: Intrum Hellas AE Daicheirisis Apaitiseon Apo Daneia kai Pistoseis, già Piraeus Bank SA (Atene, Grecia) (rappresentante: P.-A. Koriatopoulou, avvocat)

Controinteressate dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO: Eurobank Ergasias SA (Atene), National Bank of Greece SA (Atene)

Oggetto

Con il suo ricorso basato sull'articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l'annullamento delle decisioni della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 23 giugno 2021 (procedimenti R 1295/2020-4, R 1296/2020-4, R 1298/2020-4, R 1299/2020-4 e R 1302/2020-4).

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Neratax LTD è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e dalla Intrum Hellas AE Daicheirisis Apatiseon Apo Daneia kai Pistoseis.

(¹) GU C 462 del 15.11.2021.

Sentenza del Tribunale del 25 gennaio 2023 — Società Navigazione Siciliana / Commissione

(Causa T-666/21) (¹)

(«Aiuti di Stato – Trasporto marittimo – Esenzione parziale dalle imposte di registro dovute per il trasferimento di elementi patrimoniali tra imprese – Decisione che dichiara l'aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno e ne ordina il recupero – Vantaggio – Beneficiario dell'aiuto – Servizio di interesse economico generale – Obbligo di motivazione – Responsabilità extracontrattuale – Durata eccessiva del procedimento»)

(2023/C 94/37)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Società Navigazione Siciliana SCpA (Trapani, Italia) (rappresentanti: R. Nazzini, F. Ruggeri Laderchi, C. Labruna e L. Calini, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. Braga da Cruz, C.-M. Carrega e D. Recchia, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso la ricorrente chiede, da un lato, sulla base dell'articolo 263 TFUE, l'annullamento parziale della decisione C(2021) 4268 final della Commissione, del 17 giugno 2021, relativa alle misure SA.32014, SA.32015, SA.32016 (2011/C) (ex 2011/NN) cui l'Italia ha dato esecuzione a favore di Siremar e della sua acquirente Società Navigazione Siciliana, nella parte in cui ha dichiarato incompatibili alcune esenzioni fiscali previste dalla legge del 1° ottobre 2010, n. 163, recante conversione del decreto legge del 5 agosto 2010, n. 125, e ne ha ordinato il recupero e, dall'altro, sulla base dell'articolo 268 TFUE, il risarcimento del danno che essa avrebbe subito a causa della durata eccessiva e irragionevole del procedimento di indagine formale.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Società Navigazione Siciliana SCpA è condannata alle spese.

(¹) GU C 2 del 3.1.2022.